

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Dicembre 2018**

**Approfondimento su:** Fatturazione elettronica: ancora incertezze

*Sab.15 (termine spostato a Lun.17)*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

*Dom.16 (termine spostato a Lun.17)*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

*Notiziario Fitel*

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

#### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

***Dom.30 (termine spostato a Lun.31)***

#### **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Lun.31*

### **Imposte dirette – Dichiarazione redditi 2018**

Scade il termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap e cedolare secca) relativamente all'anno 2018.

### **Iva**

#### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

#### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

#### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

### *Inps*

#### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

*Notiziario Fitel*

## **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

### Fatturazione elettronica: ancora incertezze

Il Ddl di conversione del decreto fiscale (DL 119/2018) approvato in Senato e ora all'esame della Camera, inserendo un ulteriore periodo al termine dell'art. 1, comma 3 del DLgs. n. 127/2015, prevede che saranno esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che hanno optato per l'applicazione della L. 398/91, che regola in maniera specifica il mondo sportivo dilettantistico.

La modifica prevede altresì l'ulteriore condizione che l'esonero si applichi per i soggetti che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciale non superiori a 65.000 euro. In caso di superamento, l'obbligo è assolto dal cessionario o committente che sia soggetto passivo IVA.

Ancorché la L. 398/91 riguardi in maniera specifica gli enti sportivi dilettantistici, sia sotto forma di associazione che di società sportiva dilettantistica non lucrativa (per effetto del richiamo ex art. 90 della L. 289/2002), la questione interessa anche gli altri enti senza scopo di lucro che possono optare per i benefici della citata L. 398/91. Si tratta, in particolare di associazioni senza fini di lucro, pro loco (individuate dal DL 417/1991) e di associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare (indicate nella L. 350/2003).

Tali ultime norme, peraltro, verranno abrogate (ex art. 102, comma 1, lett. e) ed f) del DLgs. 117/2017) con la piena entrata in vigore del Codice del Terzo settore (ex art. 104); in tal modo, la L. 398/91 resterà valida soltanto per gli enti sportivi dilettantistici che non transiteranno nel RUNTS. Di conseguenza, la previsione normativa – come sopra esposta ed inserita nel nuovo testo del Ddl. – di fatto si rivolge alla intera platea degli enti come sopra dettagliati, sempre a condizione che siano qualificabili come soggetti passivi IVA. Fermo restando l'esonero, nei termini sopra rappresentati, dall'emissione di e-fatture, per quanto concerne la ricezione delle stesse da parte dei fornitori tali soggetti dovranno comunque dotarsi di un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) al quale i documenti verranno recapitati dal SdI.

Diversamente, in caso di possesso unicamente di codice fiscale, tali enti saranno assimilati ai consumatori finali. In questo caso, non sarà necessario avere e fornire un indirizzo PEC in quanto il fornitore, nel compilare ed emettere la fattura elettronica, utilizzerà nel campo del codice destinatario il codice univoco "0000000", mentre in quello relativo alle informazioni di carattere generale inserirà il codice fiscale dell'ente senza scopo di lucro.

Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 è chiarito che in tal caso il fornitore consegnerà una copia analogica direttamente all'associazione, indicando anche il fatto che la stessa si trova in formato elettronico nell'area riservata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dove l'ente in questione potrà accedere con le proprie credenziali (previa abilitazione) e scaricare il documento.

L'Agenzia delle Entrate ha peraltro precisato che consumatori finali ed enti non commerciali possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori tramite il SdI, comunicando agli stessi, ad esempio, il proprio indirizzo PEC.